



COMUNE DI URBINO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Settore Urbanistica

RIFIUTI EDILI E TERRENI

Al fine evitare interruzioni dell'iter istruttorio dovuto a carenze documentali nel seguito si ricordano i principali adempimenti nel caso di opere che comportano la produzione di rifiuti o terreni di scavo.

INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI.

Deve essere prodotta una relazione che determini e dimostri:

1. il quantitativo di rifiuti edili prodotti
2. il quantitativo di terreno prodotto con gli scavi.

Per i materiali di cui al punto 1 all'atto della comunicazione di inizio lavori dovrà essere indicato su apposito modello predisposto dall'amministrazione la centrale di smaltimento autorizzata in cui si intende recuperare il rifiuto.

Per i materiali di cui al punto 2 dovrà essere specificato:

- a. **se si intende recuperare il terreno o parte dello stesso come sottoprodotto nell'ambito del cantiere nel rispetto dell'art. 185 del D.Lgs 152/06.** In questo caso dovrà essere asseverato che trattasi di suolo non contaminato o altro materiale allo stato naturale scavato, e dimostrato l'integrale riutilizzo;
- b. **se si intende recuperare il terreno scavato o parte di esso in altro sito. In questo caso dovrà essere preventivamente espletata tutta la procedura prevista dall'art. 41bis della legge n° 98 del 9 agosto 2013 (Decreto Fare).** Questa prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'ARPA (comma 2) territorialmente competente.
Le attività di scavo (produzione) e di rinterro (riutilizzo) devono essere autorizzate dal comune in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo all'ARPA in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto. La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell'art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto. (per modulistica tipo vedi ARPA Regione Piemonte). Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione (scavo) dei materiali di scavo.
- c. **Se si intende smaltire il terreno come rifiuto.** In questo caso dovrà essere indicata la centrale di smaltimento autorizzata dalla provincia. Tale modalità di smaltimento è regolata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Sono rifiuti speciali con codice CER 170504).

NUOVI INTERVENTI.

Relazione che determini il quantitativo di terreno prodotto con gli scavi.

Per tali terreni dovrà essere specificato:

- a. **se si intende recuperare il terreno o parte di esso come sottoprodotto nell'ambito del cantiere nel rispetto dell'art. 185 del D.Lgs 152/06.** In questo caso dovrà essere asseverato che trattasi di suolo non contaminato o altro materiale allo stato naturale scavato, e dimostrato l'integrale riutilizzo nell'ambito del cantiere;
- b. **se si intende recuperare il terreno scavato o parte di esso in altro sito. In questo caso dovrà essere preventivamente espletata tutta la procedura prevista dall'art. 41bis della legge n° 98 del 9 agosto 2013 (decreto fare).** Questa prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all'ARPA (comma 2) territorialmente competente.
Le attività di scavo (produzione) e di rinterro (riutilizzo) devono essere autorizzate dal comune in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo all'ARPA in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto. La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell'art. 41bis) indispensabili per poter classificare il materiale come sottoprodotto. (per modulistica tipo vedi ARPA Regione Piemonte). Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione (scavo) dei materiali di scavo.
- c. **Se si intende smaltire il terreno o parte di esso come rifiuto.** In questo caso dovrà essere indicata la centrale di smaltimento autorizzata dalla provincia. Tale modalità di smaltimento è regolata dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Sono rifiuti speciali con codice CER 170504).

IL SERVIZIO EDILIZIA